



**ORIENTAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
OVS S.P.A. AGLI AZIONISTI SULLA COMPOSIZIONE
QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE RITENUTA OTTIMALE PER IL
TRIENNIO 2023 - 2025**

1. Introduzione

L'art. 13 dello statuto di OVS S.p.A. (“**OVS**” o la “**Società**”) stabilisce che hanno diritto di presentare liste di candidati il Consiglio di Amministrazione uscente, nonché quegli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale o della diversa quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Il Codice di Corporate Governance 2020 (il “**Codice**”) prevede che il Consiglio di Amministrazione esprima, in vista di ogni suo rinnovo, un orientamento sulla sua composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale. Tale orientamento va espresso tenendo conto anche degli esiti dell'autovalutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul concreto funzionamento dell'organo di amministrazione e dei suoi comitati, considerando anche il ruolo che esso ha svolto nella definizione delle strategie e nel monitoraggio dell'andamento della gestione e dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (l'“**Autovalutazione**”).

All'organo amministrativo si raccomanda altresì di richiedere a chi presenta una lista che contiene un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere di: *(i)* fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della lista all'orientamento espresso dall'organo di amministrazione, anche con riferimento ai criteri di diversità previsti dal principio VII e dalla raccomandazione 8 del Codice , e *(ii)* di indicare il proprio candidato alla carica di presidente dell'organo di amministrazione, la cui nomina avviene secondo le modalità individuate nello statuto.

L'orientamento individua, inoltre, i profili manageriali e professionali e le competenze ritenute necessarie, anche alla luce delle caratteristiche settoriali della società, considerando i criteri di diversità indicati dal principio VII e dalla raccomandazione 8 del Codice, nonché gli orientamenti espressi sul numero massimo degli incarichi in applicazione della raccomandazione 15 del Codice.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione uscente della Società ha elaborato in via preventiva, con il supporto del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, il proprio parere di orientamento agli azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale per lo svolgimento della propria attività, tenendo conto: (i) del sistema di governo societario di OVS, riflesso nello statuto della Società (lo “**Statuto**”) e nella regolamentazione interna, in particolare nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione; (ii) delle Linee guida in materia di diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (le “**Linee Guida**”); e (iii) degli esiti dell’Autovalutazione approvata in data 31 gennaio 2023.

2. Cornice di riferimento

Si riportano di seguito le principali previsioni dello Statuto e del Regolamento del Consiglio di Amministrazione relative alla composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione. Per ulteriori informazioni si rimanda allo Statuto e al Regolamento del Consiglio di Amministrazione pubblicati sul sito www.ovscorporate.it.

2.1. Dimensioni

L’art. 13.1 dello Statuto prevede che la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri. L’assemblea, prima di procedere alla loro nomina, ne determina il numero entro i limiti suddetti.

Si rammenta che, l’Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 9 luglio 2020 ha stabilito in nove il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

2.2. Durata

Ai sensi dell’art. 13.2 dello Statuto, gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all’atto della nomina, e sono rieleggibili.

2.3. Composizione

2.3.1. Previsioni statutarie

L'art. 13.3 dello Statuto prevede, *inter alia*, che i candidati debbano possedere i requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Devono far parte del Consiglio di Amministrazione almeno due amministratori che posseggono i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge o dalle disposizioni regolamentari.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

2.3.2. Previsioni contenute nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione

Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della Società, nonché tale da consentire la costituzione dei Comitati del Consiglio in conformità alle disposizioni applicabili.

Deve essere garantita la compresenza in seno al Consiglio di membri appartenenti al genere meno rappresentato. Almeno 2 (due) Amministratori non esecutivi devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle norme di legge e regolamentari. Inoltre, un numero adeguato di Amministratori, determinato in applicazione dei principi del Codice, deve possedere altresì i requisiti di indipendenza indicati dal Codice medesimo.

Per il corretto assolvimento dei propri compiti è necessario che il Consiglio sia composto da soggetti (i) pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere, (ii) dotati di professionalità e competenze adeguate al ruolo ricoperto e rapportate alle caratteristiche operative e dimensionali della Società, (iii) che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, (iv) che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Società, operando con autonomia di giudizio e indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti e (v) che siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Gli Amministratori della Società accettano e mantengono la carica qualora ritengano di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, nonché del numero complessivo di incarichi di Amministratore o Sindaco ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) ovvero in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni e del relativo impegno, anche alla luce della partecipazione ai Comitati del Consiglio.

Gli Amministratori devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza, conformemente a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente e dallo statuto.

Gli Amministratori, oltre a possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, non devono aver tenuto comportamenti che, pur non costituendo illeciti, non appaiano compatibili con l'incarico di Amministratore di una società quotata o che possano comportare conseguenze gravemente pregiudizievoli per la Società sul piano reputazionale.

Del pari, non possono assumere la carica di Amministratore coloro che versino in una delle situazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente come causa di sospensione dalle funzioni di Amministratore.

Il Consiglio di Amministrazione richiede a chi presenta una lista che contiene un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere di fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della stessa all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione, anche con riferimento ai criteri di diversità, e di indicare il proprio candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2.3.3. Previsioni contenute nelle Linee Guida

Le Linee Guida prevedono che, per assicurare la presenza di un Consiglio diversificato e inclusivo capace di accogliere una vasta gamma di opinioni, pareri e peculiarità grazie alle caratteristiche individuali dei propri componenti, OVS:

a. Età e anzianità di carica

- (i) raccomanda agli azionisti di prendere in considerazione la distribuzione per fasce di età dei Consiglieri, prevedendo un equilibrio tale da garantire un opportuno ed efficace confronto e un'adeguata qualità del dibattito interno al Consiglio di Amministrazione;
- (ii) raccomanda agli azionisti di considerare la candidatura di un adeguato numero di Consiglieri già in carica per valorizzare la continuità nella gestione delle attività del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati endoconsiliari;

b. Genere

- (i) stabilisce che almeno due quinti dei Consiglieri sia costituito da amministratori del genere meno rappresentato;
- (ii) garantisce al genere meno rappresentato l'accesso al Consiglio, stabilendo che le liste, ad eccezione di quelle che presentano un numero di candidati inferiore a tre, contengano un numero di candidati in grado di assicurare un adeguato equilibrio tra i generi;

c. Competenze, profilo formativo e professionale

- (i) stabilisce che in sede di presentazione delle liste e di successiva nomina degli amministratori, gli azionisti valutino, anche alla luce dell'orientamento espresso dal Consiglio uscente sull'argomento e dei criteri di diversità individuati dalla Società nel presente documento, le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, dei candidati in relazione alle dimensioni della Società, alla complessità e specificità del settore di attività in cui esso opera, nonché alle dimensioni del Consiglio;
- (ii) stabilisce che i Consiglieri posseggano i requisiti di professionalità e soddisfino i criteri di competenza previsti dalla normativa applicabile alle società quotate;
- (iii) richiede agli amministratori di possedere competenze formate al di fuori della Società che consentano loro di affrontare i diversi argomenti oggetto di discussione da prospettive diverse e di alimentare la dialettica all'interno del Consiglio e dei comitati endoconsiliari. A tal fine, OVS, chiede agli azionisti di depositare, unitamente alle liste, il *curriculum vitae* di ciascun

candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e sulle competenze maturate dagli stessi;

- (iv) raccomanda agli azionisti di prendere in considerazione il profilo internazionale dei candidati, a prescindere dalla nazionalità, nonché il loro profilo formativo e culturale.

d. Indipendenza

- (i) stabilisce che un numero adeguato di Amministratori, determinato in applicazione dei principi del Codice di Corporate Governance, deve possedere altresì i requisiti di indipendenza indicati dall'articolo 2, Raccomandazione n. 7, del Codice;
- (ii) prevede che il Consiglio valuti – almeno annualmente – la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi delle applicabili disposizioni tra cui, *inter alia*, l'articolo 2, Raccomandazione n. 6, del Codice.

3. Orientamento del Consiglio di Amministrazione

Preso atto e tenuto conto di quanto *supra* riportato e dell'Autovalutazione approvata in data 31 gennaio 2023, il Consiglio di Amministrazione – con il supporto del Comitato per le Nomine e la Remunerazione – esprime nel prosieguo il proprio orientamento sulla composizione quantitativa e qualitativa del nominando Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale.

3.1. Dimensioni del Consiglio di Amministrazione

In considerazioni delle previsioni statutarie e regolamentari, dell'esigenza di diversificazione delle necessarie competenze in seno al Consiglio e ai Comitati endoconsiliari e dei risultati dell'Autovalutazione, dalla quale è emersa una generalizzata soddisfazione in relazione alla dimensione e struttura del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo – con il supporto del Comitato per le Nomine e la Remunerazione – ritiene adeguato l'attuale numero di nove Consiglieri, in quanto tale numero ha dimostrato di consentire un costruttivo dibattito all'interno del Consiglio di Amministrazione e, nel contempo, l'espressione di una pluralità di competenze professionali e di esperienze, anche manageriali, nonché un'adeguata diversificazione di genere e di anzianità di carica. Tale numero di consiglieri ha altresì consentito di mantenere un corretto equilibrio tra

amministratori esecutivi e amministratori non-esecutivi e/o indipendenti, funzionale sia ad una proficua discussione consiliare e a una gestione efficiente ed efficace del funzionamento dell'organo amministrativo, sia alla costituzione dei comitati interni.

3.2. Durata del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno che la durata in carica dei Consiglieri sia di tre esercizi, con scadenza in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di approvazione del bilancio di esercizio al 31 gennaio 2026, conformemente alla prassi, ritenendo la stessa adeguata in relazione alla necessità di programmazione pluriennale delle politiche della Società.

3.3. Composizione del Consiglio di Amministrazione

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve tener conto:

- (i) delle esigenze attuali e prospettive della Società;
- (ii) del mantenimento di un'adeguata presenza di amministratori indipendenti, in ossequio altresì delle raccomandazioni del Codice, dello statuto e dei regolamenti del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati endoconsiliari della Società;
- (iii) della opportunità/necessità di garantire un bilanciamento e un *mix* di competenze degli Amministratori Indipendenti adeguati alle esigenze dell'impresa e al funzionamento dell'organo di amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi Comitati.

In regione delle suddette esigenze, tenuto conto del fatto che l'Autovalutazione ha restituito un esito di generalizzata soddisfazione dei Consiglieri in relazione all'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione in punto di diversità e competenze, il Consiglio di Amministrazione ritiene di raccomandare:

- (i) di mantenere l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione in relazione alla percentuale di Amministratori Esecutivi, non Esecutivi e Indipendenti, in considerazione altresì del fatto che l'Autovalutazione ha evidenziato una generale soddisfazione per la competenza, l'autorevolezza e la disponibilità di tempo degli amministratori non esecutivi, ritenute tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari;

- (ii) di individuare un Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, che possa coadiuvare il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni;
- (iii) che il numero, la competenza, l'autorevolezza e la disponibilità di tempo degli Amministratori non Esecutivi siano tali da garantire un peso significativo del loro giudizio nell'assunzione delle decisioni consiliari;
- (iv) di mantenere il medesimo *mix* in termini di competenze, segnalando l'importanza di affiancare alle attuali, ulteriori competenze di business, giuridiche (anche in termini di *corporate governance*), sui rischi e sulle risorse umane e organizzazione;
- (v) di garantire che i Consiglieri posseggano almeno alcune delle seguenti caratteristiche professionali: esperienza manageriale, esperienza gestionale, esperienza imprenditoriale, esperienza maturata come membro di consigli di amministrazione di società equiparabili a OVS per dimensioni e complessità di struttura, competenze nel settore di operatività della Società, competenza finanziaria, competenza nell'*enterprise risk management*, competenza in materia di *corporate governance* e competenza in materia di sostenibilità e responsabilità sociale;
- (vi) di tenere in debita considerazione il cumulo degli incarichi e la disponibilità di tempo che i candidati al ruolo di Consigliere potrebbero garantire nel corso dell'esercizio dell'incarico;
- (vii) di tenere in debita considerazione la distribuzione per fasce di età dei Consiglieri, prevedendo un equilibrio tale da garantire un opportuno ed efficace confronto e un'adeguata qualità del dibattito interno al Consiglio di Amministrazione;
- (viii) di prevedere un'adeguata *seniority* dei Consiglieri nei rispettivi ambiti di competenza;
- (ix) di prevedere un'adeguata diversità di genere tra i membri del Consiglio di Amministrazione, per la quale si rimanda altresì al successivo paragrafo 3.5.

Ulteriormente, il Consiglio di Amministrazione ritiene di raccomandare di tenere in debita considerazione il possesso da parte dei candidati Consiglieri delle seguenti *soft skills*:

- (i) integrità, indipendenza di pensiero e di ragionamento;
- (ii) apertura e disponibilità al *feedback* e capacità di confronto costruttivo con gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;

- (iii) attitudine e propensione alla collaborazione reciproca, promuovendo e considerando la diversità alla stregua di un valore aggiunto;
- (iv) capacità di lavorare in *team*.

3.4. Cariche specifiche

3.4.1. Presidente del Consiglio di Amministrazione

In aggiunta a quanto raccomandato in relazione alla generalità dei Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione ritiene che il Presidente del Consiglio debba possedere:

- (i) esperienza nel ruolo di presidente del consiglio di amministrazione di società quotate equiparabili per struttura e complessità a OVS;
- (ii) l'autorevolezza, integrità e indipendenza tali da poter rappresentare con indipendenza gli azionisti;
- (iii) *soft skill* idonee a garantire il buon funzionamento del Consiglio di Amministrazione e il confronto e la dialettica interni;
- (iv) capacità di mediazione, ascolto e comunicazione.

3.4.2. Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione

In aggiunta a quanto raccomandato in relazione alla generalità dei Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione ritiene che il Vice-Presidente del Consiglio debba possedere:

- (i) esperienza nel ruolo di presidente o vice presidente del consiglio di amministrazione di società quotate equiparabili per struttura e complessità a OVS;
- (ii) autorevolezza e capacità di intrattenere relazioni istituzionali con i principali *stakeholders*;
- (iii) *soft skill* idonee a garantire il buon funzionamento del Consiglio di Amministrazione e il confronto e la dialettica interni;
- (iv) capacità di mediazione, ascolto e comunicazione.

3.4.3. Amministratore Delegato

In aggiunta a quanto raccomandato in relazione alla generalità dei Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione debba possedere:

- (i) competenza, conoscenza, *expertise*, *know-how* e autorevolezza nel settore di business della Società;
- (ii) capacità di *leadership* del *management* e di gestione di società quotata con struttura, dimensione e complessità equiparabili a quelle di OVS;
- (iii) idonee competenze economico-finanziarie e strategiche aziendali;
- (iv) *network* consolidato di livello adeguato alla Società;
- (v) idoneo *standing* nel mercato di riferimento della Società.

Il Consiglio di Amministrazione raccomanda di tenere in debita considerazione l'importanza di un rapporto di efficiente interlocuzione e collaborazione tra Presidente del Consiglio e Amministratore Delegato, riconoscendone l'importanza al fine dell'efficiente funzionamento del Consiglio di Amministrazione e la conseguente buona *governance* della Società.

3.4.4. Amministratori Esecutivi

In aggiunta a quanto raccomandato in relazione alla generalità dei Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione ritiene che gli Amministratori Esecutivi debbano possedere:

- (i) significative e adeguate esperienze in posizioni apicali in società equiparabili per dimensione, struttura e complessità, a OVS;
- (ii) significative e adeguate competenze economico-finanziarie e strategiche aziendali.

3.4.5. Amministratori Indipendenti

Il Consiglio di Amministrazione raccomanda:

- (i) di mantenere una presenza idonea e significativa di Amministratori Indipendenti, in ossequio altresì alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e alle raccomandazioni del Codice. Ciò favorirebbe e aumenterebbe inoltre la possibilità di scelta del Consiglio di Amministrazione di nuovo insediamento nella formazione dei Comitati endoconsiliari;
- (ii) di prevedere una diversificazione e complementarietà delle competenze e professionalità degli Amministratori Indipendenti, tali favorire una completa e proficua dialettica consiliare e facilitare un'adeguata composizione dei Comitati endoconsiliari. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione raccomanda che almeno

un Amministratore Indipendente possieda un'adeguata padronanza ed esperienza in materia contabile, finanziaria e di gestione dei rischi e almeno un Amministratore Indipendente possieda un'adeguata padronanza e esperienza in materia di meccanismi e politiche retributivi di organi e soggetti apicali.

3.4.5. Comitati endoconsiliari

Il sistema di *corporate governance* della Società prevede ad oggi i seguenti Comitati endoconsiliari:

- Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità;
- Comitato per le Nomine e la Remunerazione;
- Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Il funzionamento generale dei Comitati è stato ritenuto adeguato in sede di Autovalutazione ed è stato apprezzato dai Consiglieri che ne fanno rispettivamente parte. È stato altresì ampiamente apprezzato il lavoro consultivo e di proposta svolto dai Comitati a supporto del Consiglio di Amministrazione, che è stato ritenuto confacente in termini di autonomia e autorevolezza. Il Consiglio di Amministrazione pertanto raccomanda e ritiene opportuna la conferma degli attuali Comitati, anche in punto di assetto e competenze.